




PROVINCIA DI VENEZIA



**PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI SUPPORTO ALLA PROVINCIA DI VENEZIA
NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
AI SENSI DEL D.M. N. 226/2011.**

Dott. Stefano Pozzer
Avv. Katia Maretto
Ing. Alessandra Grosso
Dott.ssa Fabris Stefania

Mestre 19 novembre 2013

INDICE

1. [RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA.....pag. 2](#)
2. [INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA pag. 5](#)
3. [CALCOLO DELLA SPESA E PROSPETTO ECONOMICO.....pag. 6](#)
4. [SCHEMA DI CONTRATTO.....pag. 7](#)
5. [ALLEGATO A – CONVENZIONE DELL’ATEM 2.....pag. 26](#)

1. RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA

1.1 Stazione Appaltante

Provincia di Venezia

Servizio gestione procedure contrattuali

Tel. 041/2501027 – Fax 041/2501043

1.2 Contesto

Con l'art. 46.bis del D.L. 01.10.2007, n. 159, convertito dalla Legge 29.11.2007, n. 222, il legislatore ha demandato a successivi provvedimenti la definizione di regole di gara uniformi su tutto il territorio nazionale per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas e per l'introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (ATEM), secondo bacini ottimali di utenza, da individuarsi in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, con il conseguente superamento della dimensione comunale delle gare di settore.

Con il decreto interministeriale 19 gennaio 2011 sono stati individuati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e per l'affidamento del servizio e con successivo decreto ministeriale del 18 ottobre 2011 sono stati determinati i Comuni appartenenti a ciascun ambito.

Sulla base dei due decreti le concessioni in essere, non affidate mediante gara ad evidenza pubblica, sono scadute improrogabilmente il 31 dicembre 2012.

Le gare per il servizio di distribuzione del gas naturale devono pertanto essere bandite per ambiti territoriali minimi entro le date limite fissate dal D.M. 12.11.2011, n. 226, come modificato dal D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito con la L. 9.08.2013, n. 98, entro le quali ogni ambito deve dare avvio al procedimento.

In Provincia di Venezia sono stati individuati due ambiti: l'ambito Venezia 1 "Laguna Veneta" e l'ambito Venezia 2 "Entroterra e Veneto Orientale". Quest'ultimo comprende n. 3012 km di rete di distribuzione del gas.

All'interno dell'ambito Venezia 2, n. 34 Comuni appartengono al territorio della Provincia di Venezia, n. 4 Comuni appartengono al territorio della Provincia di Padova, n. 4 Comuni alla Provincia di Treviso e n. 2 Comuni alla Provincia di Pordenone.

Secondo le citate disposizioni normative per ogni ambito va individuata un'unica stazione appaltante che può essere il Comune capoluogo di Provincia, se presente nell'ambito oppure, se non presente, un Comune capofila o la Provincia, o altro soggetto già istituito, quale una società patrimoniale delle reti.




Fig. 1: l'ambito Venezia 2 "Entroterra e Veneto Orientale" e gli ambiti limitrofi

Alla Provincia di Venezia compete, entro il mese di agosto 2013, convocare i Comuni appartenenti all'ambito Venezia 2, per l'individuazione della stazione appaltante. Tale scadenza è stata puntualmente rispettata e, in occasione della prima riunione dell'Assemblea d'ambito, svoltasi in data 27 marzo 2013, i rappresentanti di 37 Comuni su 44 componenti l'ambito, oltre alla stessa Provincia, (corrispondenti a complessivi n. 167.603 punti di riconsegna [pdr] sul totale d'ambito pari a n. 192.785 pdr), hanno individuato nell'Amministrazione provinciale la stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

La Provincia ha dunque assunto il duplice ruolo di stazione appaltante e di controparte del contratto di servizio, così come formalizzato in apposita convenzione approvata dai Consigli dei Comuni concedenti e dal Consiglio provinciale e sottoscritta in data 29 ottobre 2013 dai rappresentanti di tutti gli enti coinvolti (Allegato A).

Tra le funzioni proprie della stazione appaltante rileva, in questa fase di avvio, la predisposizione degli atti di gara che condurrà all'affidamento, entro i termini di legge, del servizio di distribuzione del gas naturale per i 44 Comuni dell'ambito, pena gli interventi sostitutivi della Regione o, in mancanza, del Ministero dello sviluppo economico.

La Provincia, tra l'altro, su delega espressa dagli enti concedenti mediante la citata convenzione:

1. acquisisce dai gestori uscenti, per conto dei singoli Comuni concedenti, i dati previsti dall'art. 4 del D.M. 12.11.2011, n. 226;
2. analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni e accessi agli impianti e comunica, entro 60 giorni dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti esterni;
3. determina, per i Comuni che non abbiano provveduto, il valore da riconoscere ai gestori uscenti, in applicazione dell'art. 5 del D.M. 12.11.2011, n. 226, direttamente o con l'apporto di qualificati professionisti esterni;
4. predispone le Linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, co. 3, del D.M. 12.11.2011, n. 226, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nei vari Comuni, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa;
5. assicura la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito Venezia 2, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento ed ogni correlato adempimento, sino alla stipulazione del contratto con il nuovo gestore;
6. cura ogni rapporto col gestore aggiudicatario, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio.

1.3 Oggetto del servizio

Il presente documento disciplina l'affidamento dell'appalto di servizi di supporto alla Provincia di Venezia – stazione appaltante – nella procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito Venezia 2 “Entroterra e Veneto orientale” ad un soggetto esterno.

I servizi comportano, in particolare, l'espletamento delle prestazioni specificate agli articoli 2 e 3 dello schema di contratto di cui al successivo Capitolo 4.

2. INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

In relazione alla tipologia del servizio non sono previsti oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso di gara e la Provincia non ha redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.).

3. CALCOLO DELLA SPESA E PROSPETTO ECONOMICO

A) SERVIZI:

A.1	Importo	Euro 145.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze e non soggetti a ribasso	Euro 0,00

Sommano A) Euro 145.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	IVA nella misura del 22%	Euro 31.900,00
B.2	Contributo A.V.C.P. -150.000-300.000 €225,00 <150.000 €30	Euro 30,00
B.3	Spese per pubblicità legale	Euro 2.000,00
B.4	Imprevisti	Euro 11.070,00

Sommano B) Euro 45.000,00

Totale A) + B) Euro 190.000,00

4. SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno duemila....., il giorno del mese di , presso gli uffici della "Provincia" di Venezia, in Mestre (VE), Via Forte Marghera, n. 191,

tra

La Provincia di Venezia, nel prosieguo del presente contratto per brevità anche "Provincia"

e

....., nel prosieguo per brevità "Appaltatore",

(omissis)

PREMESSO:

- che, l'esecuzione del servizio denominato è stato definitivamente aggiudicato con determinazione del dirigente del Servizio n. del , protocollo n.;

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'"Appaltatore", come previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 (di seguito anche D.Lgs. numero 163/2006) e successive modificazioni e a seguito della comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali del prot. numero del ;

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'articolo 124 del D.Lgs. numero 163/2006;

(solo per società di capitali) che l'"Appaltatore" ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta

dichiarazione è stata trasmessa dall'“Appaltatore”, come allegato, alla nota del
acquisita al protocollo della “Provincia” in data al n.....;

- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 5, del D.Lgs. numero 163/2006, con le modalità indicate dal comma 5-bis del medesimo articolo, come risulta dalle note numeri in data e che è decorso, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del D.Lgs. numero 163/2006, il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data, ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;

- che è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, in data documento numero, dal quale risulta la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Articolo 2

(Oggetto del contratto)

1. La “Provincia”, come sopra rappresentata, affida a, che come sopra rappresentato accetta il servizio di assistenza tecnico-amministrativa nelle attività della “Provincia” stessa di predisposizione della documentazione per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale (di seguito ATEM 2), alle condizioni, patti e modalità indicate al successivo articolo 3.

2. L'“Appaltatore” prende atto che la “Provincia” e i 44 Comuni dell'ATEM 2 hanno sottoscritto apposita Convenzione, ex articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, del cui contenuto l'“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza.

Articolo 3

(Prestazioni a carico dell'Appaltatore)

1. L'“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dal progetto, approvato con determinazione dirigenziale numero del, protocollo numero

2. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, in particolare, il D.Lgs. numero 163/2006 e successive modificazioni ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 (di seguito anche d.P.R. numero 207/2010).

3. L'“Appaltatore” per lo svolgimento del servizio di cui all'articolo 2, deve svolgere le seguenti prestazioni:

- a) analisi e valutazione dei contratti in essere, anche in regime di proroga, per ciascuno dei 44 Comuni concedenti appartenenti all'ATEM 2 (di seguito anche Comuni);
- b) analisi e verifica delle perizie estimative degli impianti della rete comunale di n. 26 Comuni, come da elenco allegato sub.... al presente atto, e dell'eventuale valore residuo da rimborsare al gestore uscente;
- c) analisi della completezza delle informazioni trasmesse dai gestori uscenti ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 226/2011 e formulazione di eventuali osservazioni e proposte di rettifica a cui il gestore è tenuto a rispondere nei termini previsti dal medesimo articolo. 4. La “Provincia” metterà a disposizione dell'“Appaltatore” dette informazioni attraverso l'accesso alla posta elettronica certificata a cui i gestori uscenti hanno inviato i dati;

- d) verifica e analisi dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e delle reti dei Comuni, tramite sopralluoghi, controlli ed incontri in contraddittorio con i gestori stessi. I sopralluoghi saranno svolti sulla base delle esigenze prospettate dalla “Provincia” o dai Comuni, di concerto con gli Enti stessi;
- e) redazione per ciascun Comune di una relazione conclusiva sull’esito del processo di verifica e analisi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) redazione per ciascun Comune di una relazione sulla proprietà degli impianti ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n. 226/2011;
- g) redazione di una perizia estimativa per ciascun Comune sul valore residuo da rimborsare ai concessionari uscenti, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.M. n. 226/2011, ed assistenza nel contraddittorio con i concessionari. Tale fase si intende conclusa con l’approvazione, nelle modalità della Convenzione richiamata all’articolo 2, comma 2, della determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti, proposta dalla “Provincia” sulla base della predetta perizia, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del D.M. citato;
- h) aggiornamento dell’indennizzo e del valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti al momento del subentro del nuovo gestore per i Comuni di cui all’articolo 6 della Convenzione richiamata all’articolo 2, comma 2;
- i) determinazione dei rimborsi previsti dall’articolo 8 del D.M. n. 226/11, da riconoscere alla “Provincia” e ai Comuni, dettagliati in conformità a quanto fissato dal punto 19) del bando tipo approvato con il citato D.M.;
- j) redazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.M. n. 226/2011, delle linee guida programmatiche dei Comuni con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto in ciascun Comune, alla vetustà dell’impianto, all’espansione e pianificazione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla

prevalenza orografica e alla densità abitativa;

- k) assistenza ai Comuni nella definizione degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, e dello stato del proprio impianto di distribuzione, previsti dall'articolo 9, comma 4, del D.M. n. 226/2011;
- l) redazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.M. n. 226/2011, del documento guida in collaborazione con i Comuni per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento;
- m) redazione di una relazione contenente soluzioni tecniche alternative di intervento di efficienza energetica sugli usi finali di gas naturale da attuarsi sulla rete. Tali interventi devono essere ammissibili ai sensi del D.M. 20 luglio 2004 per il settore gas ed addizionali rispetto agli obiettivi annuali previsti dall'articolo 5, comma 1, del D.M. 21.12.2007. La relazione dovrà contenere inoltre la stima dei risparmi energetici derivanti dall'applicazione delle soluzioni tecniche;
- n) assistenza alla "Provincia" per l'acquisizione delle informazioni specifiche di cui all'articolo 9, comma 6, del D.M. n. 226/2011, non ricomprese tra quelle contenute nelle relazioni di cui alle precedenti lettere;
- o) supporto a specifiche attività di aggiornamento per i Comuni, organizzati dalla "Provincia", sul mercato del gas naturale e sulle attività connesse alla concessione del servizio di distribuzione del gas dell'AMBITO 2 (di seguito anche concessione del servizio di distribuzione), nonché sui proventi economici e sui benefici energetici che la gara in elaborazione potrebbe comportare per ciascun Comune. Si ipotizza l'organizzazione di almeno due momenti di aggiornamento durante la durata del presente appalto;
- p) assistenza alla "Provincia" per la redazione dei criteri, pesi, punteggi e relative specificazioni da indicare nel bando di gara per la concessione del servizio di distribuzione;

q) assistenza alla “Provincia” nella predisposizione dell’eventuale nota giustificativa sugli scostamenti dal bando tipo e dal disciplinare di gara tipo da trasmettere all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

4. L’“Appaltatore” deve fornire, nel corso della gara per la concessione del servizio di distribuzione e fino alla seduta pubblica di verifica di ammissibilità dei partecipanti e di apertura delle offerte, l’assistenza alla “Provincia” nella redazione delle risposte agli eventuali chiarimenti richiesti.

5. L’“Appaltatore”, dopo l’avvio della concessione del servizio di distribuzione, deve svolgere le seguenti prestazioni:

- a) assistenza alla “Provincia” per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal D.M. 21 aprile 2011 da parte del nuovo concessionario del servizio;
- b) assistenza alla “Provincia” nella fase di subentro nel servizio e di consegna degli impianti al nuovo concessionario.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento delle prestazioni)

1. L’“Appaltatore” nello svolgimento delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3, deve assicurare, fra l’altro:

- a) l’organizzazione, a sua cura e spese, di almeno n. 3 tavoli tecnici alla presenza di ciascun Comune, del relativo gestore uscente e della “Provincia” stessa, propedeutici alle prestazioni di cui al citato articolo 3, comma 3, lett. g), h), j), k) e l), esclusi i sopralluoghi necessari per la verifica e l’analisi dello stato di consistenza;
- b) la collaborazione con i competenti uffici della “Provincia” e dei Comuni;
- c) la presentazione dei prodotti di cui all’articolo 3 alla “Provincia” e alla conferenza di servizi, di cui alla Convenzione richiamata al precedente articolo 2, comma 2, e l’adeguamento dei documenti alle eventuali modifiche ed integrazioni proposte.

2. L'“Appaltatore” sarà tenuto ad introdurre negli elaborati e nei documenti redatti, anche se già completati e presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio della “Provincia”, per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, comportando unicamente il differimento dei termini utili concordati per la presentazione dei documenti alla “Provincia”.

3. I prodotti relativi alle prestazioni di cui al precedente articolo 3, comma 3, lett. e), f), g) h), i) j), l), m) sono accettati solo se approvati dalla conferenza di servizi, di cui alla Convenzione richiamata al precedente articolo 2, comma 2, o dal responsabile del procedimento;

4. Le prestazioni devono essere realizzate attraverso il supporto di un software gestionale che l'“Appaltatore” deve fornire alla “Provincia” entro 15 giorni, decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto, previa approvazione da parte del responsabile del procedimento. Il software gestionale deve essere impiegato in condivisione con la “Provincia” per l'editazione dei prodotti e per il monitoraggio dell'avanzamento delle attività.

5. Tutti i prodotti relativi alle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 devono essere consegnati digitalmente nei formati di tipo aperto (tipo Word, Excel, ecc), oltre in due copie cartacee.

Articolo 5

(Proprietà delle risultanze)

1. I prodotti di qualsiasi natura costituenti risultato, principale o meno, del servizio appaltato sono di proprietà esclusiva della “Provincia”. L'“Appaltatore” non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte della “Provincia”.

Articolo 6

(Termine di esecuzione delle prestazioni)

1. Il servizio di cui all'articolo 2 e dettagliato all'articolo 3 deve essere concluso entro il termine massimo di 150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio del servizio che coincide

con quella di stipulazione del presente contratto, con la sola esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 5), concernenti la fase di esecuzione del contratto di concessione del servizio di distribuzione, che si stima avvenga presumibilmente entro il mese di giugno 2016.

2. L'“Appaltatore” deve consegnare, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto un dettagliato cronoprogramma delle attività da realizzare, evidenziando puntualmente tutte le prestazioni specificate al precedente articolo 3, in modo da rispettare il termine finale di cui al comma 1.

3. Il cronoprogramma deve essere concordato con il responsabile del procedimento e deve prevedere al novantesimo giorno del termine contrattuale la completa esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), n), ed o) (almeno n. 1 momento di aggiornamento).

Articolo 7

(Cauzione, contratto e consegna del servizio)

1. La “Provincia” e l'“Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l'“Appaltatore” ha costituito, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D. Lgs. numero 163/2006 e dell'articolo 123 del d.P.R. numero 207/2010, cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria/assicurativa numero, in data .. 20.., stipulata conS.p.A., Agenzia, per/00 euro (€,00).

2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato, alla nota trasmessa dall'“Appaltatore” in data .. 20.., registrata al protocollo della “Provincia” il .. 20.. al numero Detta polizza viene controfirmata, avanti a me, con firma digitale dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

3. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l'“Appaltatore” è in

possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, prevista dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. numero 163/2006, come risulta dalla.....

4. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall'articolo 113, comma 3, del D. Lgs. numero 163/2006.

5. La "Provincia" e l'"Appaltatore" concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", la "Provincia" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'"Appaltatore" è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la "Provincia" abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

6. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

Articolo 8

(Corrispettivo)

1. La "Provincia" pagherà all'"Appaltatore" che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di/00 euro (€00) oltre I.V.A. nella misura di legge.

2. Le Parti prendono atto che, come previsto nel bando e nel relativo disciplinare di gara, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali" e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

3. Ai sensi dell'articolo 311 del d.P.R. numero 207/2010, l'"Appaltatore" è obbligato ad assoggettarsi alle medesime condizioni di cui al presente contratto e alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo.

4. La “Provincia” si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell’“Appaltatore”.

5. La “Provincia” dichiara che effettuerà i pagamenti all’“Appaltatore”, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere Provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell’Orologio – San Marco 191.

6. L’“Appaltatore” informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il sig., al quale la “Provincia” effettuerà i pagamenti relativi al presente contratto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

La cessazione o la decadenza dall’incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla “Provincia”.

7. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi alla “Provincia”, a cura e spese dell’“Appaltatore” stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi alla “Provincia” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

8. La “Provincia”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale numero del, protocollo numero, (impegno

9. La “Provincia” avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa, come previsto dall’articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ARTICOLO 9

(Liquidazione del corrispettivo)

1. Il corrispettivo sarà pagato dalla “Provincia” all’“Appaltatore” con le seguenti modalità e termini:
 - a) una quota del dieci per cento (10%), con la redazione del documento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e). Il pagamento avverrà entro trenta giorni dall’acquisizione al protocollo generale della “Provincia” della fattura, che dovrà essere emessa successivamente all’approvazione da parte del responsabile del procedimento del citato documento;
 - b) una quota di un ulteriore quaranta per cento (40%), all’avvenuta pubblicazione del bando per la concessione del servizio di distribuzione. Il pagamento avverrà entro trenta giorni dall’acquisizione al protocollo generale della “Provincia” della fattura;
 - c) il saldo pari al cinquanta per cento (50%), all’avvenuta aggiudicazione definitiva e consegna degli impianti al nuovo concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale dell’ATEM
2. Il pagamento avverrà entro trenta giorni dall’acquisizione al protocollo generale della “Provincia” della fattura.
2. Con il pagamento del corrispettivo pattuito, l’“Appaltatore” si intende soddisfatto di ogni sua pretesa verso la “Provincia” per quanto attiene al presente contratto, null’altro potendo pretendere.
3. In caso di ritardo nei pagamenti, trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni

Articolo 10

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L’“Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni. A tal fine si impegna a comunicare alla “Provincia”, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso

termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

2. L'“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Provincia” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. La “Provincia” e L' “Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

Articolo 11

(Referente dell'appaltatore)

1. L'“Appaltatore” dichiara che il signor è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del signor, nato a il, che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato.

Articolo 12

(Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. La “Provincia” indica all'“Appaltatore” che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott. cui competono, in particolare, i seguenti adempimenti:

a) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico-contabile l'esecuzione del presente contratto;

- c) assicurare la regolare esecuzione del presente contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del presente contratto. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente dell'“Appaltatore”, viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all'“Appaltatore”, che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente, la “Provincia” procederà all'applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del presente contratto;
- d) approvare i prodotti ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
- e) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all'articolo 11 a cui è consegnata una copia;
- f) emettere l'attestazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 325 del d.P.R. numero 207/2010.
2. La “Provincia” si impegna a comunicare all'“Appaltatore” l'eventuale variazione del nominativo di cui al comma 1.

Articolo 13

(Essenzialità dei termini, penali e risoluzione del contratto)

1. Per ogni giorno di ritardo del termine indicato per l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto, come definite nel cronoprogramma di cui all'articolo 6, comma 2, la “Provincia” applicherà all'“Appaltatore” una penale pari all'uno per mille (..‰) dell'importo netto contrattuale, corrispondente ad/00 euro (€).
2. Se il ritardo dovesse comportare l'applicazione di una penale superiore al dieci (10) per cento del corrispettivo, la “Provincia” potrà procedere alla risoluzione del contratto previa notifica

all'indirizzo pec dell'“Appaltatore” di una diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, con l'assegnazione di un termine non superiore a dieci giorni per provvedere, fatto sempre salvo la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno.

3. La “Provincia” può risolvere il contratto in caso di inadempimento dell'“Appaltatore” previa notifica all'indirizzo pec di una diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, con l'assegnazione di un termine non superiore a dieci giorni per provvedere, fatto sempre salvo la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno.

Articolo 14

(Clausola risolutiva espressa)

1. La “Provincia” avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto previa notifica all'indirizzo pec dell'“Appaltatore” di volersi avvalere della presente clausola, ai sensi dell'articolo 1456, nei seguenti casi:

- ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate costituiscono “ripetute inosservanze”);
- nel caso di non completa esecuzione delle prestazioni nei termini di cui all'articolo 6, comma 3;
- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;
- cessione totale o parziale del contratto;
- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto;
- cessazione o fallimento dell' “Affidatario”.

2. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la “Provincia” ha il diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'“Appaltatore” possa dare luogo.

3. Ai sensi dell'articolo 297 del d.P.R. numero 207/2010 si applicano gli articoli da 135 a 140 del D.Lgs. numero 163/2006 per cui la “Provincia” può procedere alla risoluzione del contratto e ad

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di affidamento per il completamento del servizio.

4. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.P.R. numero 207/2010 in caso di inadempienza contributiva o retributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvede ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 4.

Articolo 15

(Codice di comportamento)

1. L'“Appaltatore” si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nella realizzazione del servizio oggetto del presente contratto, gli obblighi previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 , recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013). La “Provincia”, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all'“Appaltatore”, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Se l'“Appaltatore” non riscontra, nel termine assegnatogli, la richiesta o se la Provincia non ritiene accoglibili le giustificazioni, la “Provincia” procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del suddetto Codice n. 62 del 2013, previa formale comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento eventuale del danno.

Articolo 16

(Recesso)

1. In base alle disposizioni di riordino delle Province, la “Provincia” si riserva di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza che l'“Appaltatore” possa pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo ad esclusione delle prestazioni già effettuate.

Articolo 17

(Divieto di cessione del contratto e subappalto)

1. E' fatto divieto all'“Appaltatore” di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto, sotto pena di nullità dell'atto di cessione.
2. La “Provincia” dà atto all'“Appaltatore” che, in sede di presentazione della propria offerta, ha dichiarato che eventualmente intende subappaltare, nei limiti di valore previsti dalla legge, le seguenti parti del servizio
3. L'istituto è disciplinato dell'articolo 118 del D.Lgs. numero 163/2006. Ai sensi del citato articolo 118, comma 3, la “Provincia” non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto l'“Appaltatore” è obbligato a trasmettere alla stessa “Provincia”, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 18

(Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. Il signordichiara che l'“Appaltatore” applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Articolo 19

(Regolarità contributiva)

1. La “Provincia” dà atto che l'“Appaltatore” è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal documento (DURC) emesso da di , in data, acquisito al protocollo della “Provincia” il, al numero

ARTICOLO 20

(Obblighi in materia di assunzione obbligatorie)

1. Le Parti danno atto che l'“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ovvero che l'“Appaltatore” risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato del , rilasciato dalla Provincia di

Art 21

(Domicilio dell'Appaltatore)

1. L'“Appaltatore”, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio in.....e comunica che la sua pec, cui effettuare tutte le comunicazione inerenti e conseguenti al presente contratto è la seguente.....

Articolo 22

(Foro competente)

1. Per eventuali contenziosi, non risolvibili in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Venezia.

Articolo 23

(Spese contrattuali)

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali presunte di/00 (€,00) euro, salvo conguaglio, sono a carico dell'“Appaltatore” che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere Provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco

191, sul c/c numero IBAN: IT69T0200802017000101755752 intestato alla Provincia di Venezia.

Articolo 25

(Trattamento dei dati personali)

1. La “Provincia” informa l’“Appaltatore” che “titolare” del trattamento è la Provincia di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “responsabile” del suddetto trattamento è il dott. Angelo Brugnerotto, dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali; per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione l’ing/dott. del Servizioe per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Matteo Todesco, dirigente del Servizio Economico Finanziario.

2. La “Provincia”, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, informa l’“Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 26

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

Articolo 27

(Registrazione)

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Allegato sub

Elenco Comuni con stima della rete gas

1. BRUGINE (PD)
2. CASALE SUL SILE (TV)
3. CESSALTO (TV)
4. CHIARANO (TV)
5. CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
6. CORDOVADO (PN)
7. DOLO (VE)
8. FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
9. GRUARO (VE)
10. LEGNARO (PD)
11. MARTELLAGO (VE)
12. MIRA (VE)
13. MIRANO (VE)
14. MUSILE DI PIAVE (VE)
15. NOALE (VE)
16. PIANIGA (VE)
17. POLVERARA (PD)
18. PORTOGRUARO (VE)
19. SALZANO (VE)
20. SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
21. SANTA MARIA DI SALA (VE)
22. SCORZE' (VE)
23. SESTO AL REGHENA (PN)
24. SPINEA (VE)
25. TEGLIO VENETO (VE)
26. TORRE DI MOSTO (VE)

5. ALLEGATO A – CONVENZIONE DELL’ATEM 2



PROVINCIA DI VENEZIA

CONVENZIONE

per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell'Ambito territoriale Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale

tra

la PROVINCIA di VENEZIA, c.f. 80008840276, rappresentata da Francesca Zaccariotto nella sua qualità di Presidente, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della stessa Provincia, in esecuzione della deliberazione di Consiglio provinciale n. 28/2013 del 28 maggio 2013, esecutiva ai sensi di legge,

e

i seguenti COMUNI dell'Ambito Venezia 2:

COMUNE di Annone Veneto, c.f. 83000830279, rappresentato da Daniela Savian nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 16/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Brugine, c.f. 80017140288, rappresentato da Davide Zanetti nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 02/08/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Campagna Lupia, c.f. 00617710272, rappresentato da Fabio Livieri nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Campolongo Maggiore, c.f. 00661260273, rappresentato da Alessandro Campalto nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 19/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Camponogara, c.f. 00662440270, rappresentato da Gianpietro Menin nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 04/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Casale sul Sile, c.f. 80008210264, rappresentato dall'arch. Agostino Furlanetto, Responsabile dell'Area 3[^] Servizi Tecnici e di Gestione del Territorio, nato a Villorba (TV) il 13 giugno 1964, delegato del Sindaco, sig. Stefano Giuliano, con provvedimento prot. n. 14.090 del 03/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 18/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Ceggia, c.f. 00516530276, rappresentato dall'arch. Mauro Montagner, Responsabile del Secondo Settore, nato a Jesolo (VE) il 27/06/1963, delegato del Sindaco Massimo Beraldo con provvedimento n. 9174 del 15/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 21/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Cessalto, c.f. 80011370261, rappresentato dal geom. Giorgio Diral, Responsabile dell'Area Tecnica, nato a San Donà di Piave (VE) il 22/05/1966, delegato del Sindaco prof.ssa Franca Gottardi con provvedimento prot. n. 8042 del 02/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della

deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 26/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Chiarano, c.f. 80011390269, rappresentato dall'arch. Claudio Tallon, Responsabile del Servizio Tecnico, nato a Motta di Livenza (TV) il 13/03/1974, delegato del Sindaco Gianpaolo Vallardi con provvedimento prot. n. 6446 del 14/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 04/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Cinto Caomaggiore, c.f. 83003710270, rappresentato da dott. Natalino Manno nella sua qualità di Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 19/07/2013 (prot. n. 3805 del 31/07/2013), nato a Fabrizia (CZ) il 28/10/1967 e residente a Venezia in via Cappuccina n. 13 (MNN NLN 67R28 D453A), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Concordia Sagittaria, c.f. 00576720270, rappresentato dal dott. Domenico Muliner, Responsabile del Settore Amministrativo, nato a San Vito al Tagliamento il 23/10/1974, delegato del Sindaco sig. Marco Geromin con provvedimento prot. n. 19706 del 02/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 10/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Cordovado, c.f. 80005330933, rappresentato da Francesco Toneguzzo nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 26/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Dolo, c.f. 82001910270, rappresentato dall'ing. Francesco Dittadi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, nato a Dolo (VE) il 23/09/1974, delegato del Sindaco dott.ssa Mariamaddalena Gottardo con provvedimento prot. n. 23564/2013 del 22/10/2013, il quale interviene nel

presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 11/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Fiesso d'Artico, c.f. 82002190278, rappresentato dal Sindaco sig. Andrea Martellato, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Fossalta di Portogruaro, c.f. 83003590276, rappresentato da Paolo Anastasia nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 01/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Fossò, c.f. 00661280271, rappresentato da Federica Boscaro nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 17/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Gruaro, c.f. 00311380273, rappresentato da Giacomo Gasparotto nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 18/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Legnaro, c.f. 80013460284, rappresentato dall'arch. Giuliano Sinigaglia, Responsabile settore LL.PP., Edilizia privata, Ambiente-ecologia e commercio, nato a Galzignano il 09/01/1960, delegato del Sindaco dott. Ivano Oregio Catelan con provvedimento n. 9925 del 14/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 25/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Marcon, c.f. 82002050274, rappresentato da Andrea Follini nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 24/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Martellago, c.f. 82003170279, rappresentato da Monica Barbiero nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 17/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Mira, c.f. 00368570271, rappresentato da Alvise Maniero nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 26/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Mirano, c.f. 82002010278, rappresentato da Maria Rosa Pavanello nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Mogliano Veneto, c.f. 00565860269, rappresentato dall'Assessore alle Politiche Ambientali Davide Bortolato, nato a Venezia il 27/06/1972, delegato del Sindaco Giovanni Azzolini con provvedimento prot. n. 31139 del 21/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Musile di Piave, c.f. 00617480272, rappresentato da Gianluca Forcolin nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 20/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Noale, c.f. 82002870275, rappresentato da Michele Celeghin nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 10/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Noventa di Piave, c.f. 00624120275, rappresentato da Alessandro Nardese nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 16/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Pianiga, c.f. 90000660275, rappresentato da Massimo Calzavara nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Polverara, c.f. 80009830284, rappresentato da Sabrina Rampin nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 11/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Portogruaro, c.f. 00271750275, rappresentato dall'ing. Guido Andrea Anese, Dirigente dell'Area Tecnica, nato a Portogruaro (VE) il 04/06/1960, delegato del sindaco sig. Antonio Bertoncello con provvedimento n. 44309 del 22/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 24/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Pramaggiore, c.f. 83003010275, rappresentato dal geom. Gianfranco Daneluzzi, Responsabile Ufficio Tecnico, nato a Gruaro (VE) il 19/08/1956, delegato del Sindaco dott. Leopoldo Demo con provvedimento prot. n. 8330 del 11/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 01/08/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Quarto d'Altino, c.f. 84000970271, rappresentato da Silvia Conte nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 04/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Salzano, c.f. 82007420274, rappresentato da Alessandro Quaresimin nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 28/05/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di San Donà di Piave, c.f. 00625230271, rappresentato dal sig. Luigi Trevisiol, Assessore allo Sport, Ecologia, Verde pubblico e Protezione

civile, nato a San Donà di Piave l'08/06/1958, delegato del Sindaco, dott. Andrea Cereser, con provvedimento n. 38630/13 del 14/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 72/13 del 08/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di San Michele al Tagliamento, c.f. 00325190270, rappresentato dall'arch. Ivo Rinaldi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, nato a Latisana (UD) il 12/05/1966, delegato del Sindaco sig. Pasqualino Codognotto con provvedimento prot. n. 28666 del 10/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 25/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di San Stino di Livenza, c.f. 83001230271, rappresentato da Matteo Cappelletto nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Santa Maria di Sala, c.f. 00625620273, rappresentato dal geom. Carlo Pajaro, Dirigente del Settore Tecnico, nato a Mirano (VE) il 02/03/1962, delegato del Sindaco Nicola Fragomeni con provvedimento n. 17531/2013 del 22/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 03/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Sant'Angelo di Piove di Sacco, c.f. 01937330288, rappresentato dal dott. Vittorino Zecchin, Responsabile del Servizio Ambiente, nato a Campolongo Maggiore (VE) il 14/12/1958, delegato del Sindaco sig. Romano Boischio con provvedimento n. 7260 del 17/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 01/10/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Scorzè, c.f. 82002430278, rappresentato dal Sindaco sig. Giovanni Battista Mestriner, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 11/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Sesto al Reghena, c.f. 80003970938, rappresentato da Edi Innocente, Responsabile del Servizio Tecnico, nato a Morsano al Tagliamento (PN) il 06/05/1957, delegato del Sindaco sig. Ivo Chiarot con provvedimento prot. n. 11675 del 07/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 24/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Spinea, c.f. 00683400279, rappresentato da Silvano Checchin nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 11/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Stra, c.f. 82007270273, rappresentato dall'arch. Stefano Negrato, Responsabile ai Lavori Pubblici-Ambiente, nato a Padova (PD) il 19/06/1967, delegato del Sindaco rag. Mario Collini con provvedimento prot. n. 15643 del 09/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 18/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Teglio Veneto, c.f. 83003790272, rappresentato da Andrea Tamai nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 19/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Torre di Mosto, c.f. 00617460274, rappresentato da Camillo Paludetto nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 08/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Vigonovo, c.f. 82001670270, rappresentato da Damiano Zecchinato nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto

in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

Nel prosieguo della presente convenzione, la Provincia di Venezia sarà indicata anche come “Provincia”, i Comuni sopra elencati anche come “Comuni”, e la Provincia e i Comuni insieme come “Parti”.

PREMESSO quanto segue:

- *il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, ha stabilito norme comuni per il mercato interno del gas e, in particolare, agli *articoli 14 e 15*, ha previsto disposizioni sull'attività di distribuzione del gas e sul regime di transizione;
- *la legge 23 agosto 2004, n. 239*, ha posto le basi per il riordino del settore energetico, al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e, in particolare, *all'articolo 1, comma 2, lettera c)*, ha previsto che le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- *il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, relativo ad interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, *all'articolo 46-bis, comma 1*, ha stabilito che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, devono essere individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento di detto servizio, previsto dall'*articolo 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 164 del 2000*, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

- *il decreto 19 gennaio 2011* del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n. 74, ha determinato gli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- *il decreto 18 ottobre 2011*, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2011, n. 252 S.O., ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun Ambito territoriale minimo, tra cui i n. 44 Comuni facenti parte dell’Ambito Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale;
- *il decreto 12 novembre 2011, n. 226*, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, recante il *Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell’art. 46-bis del DL 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*, in vigore dall’11 febbraio 2012, prevede termini e modalità per l’individuazione del soggetto che gestisce la gara, per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per l’avvio del processo di indizione della gara;
- il suddetto decreto interministeriale n. 226 del 2011, ha stabilito che l’amministrazione con funzione di Stazione appaltante debba essere, nel caso in cui il Comune Capoluogo di Provincia non sia presente nell’Ambito, un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell’Ambito, al fine di favorire il processo di aggregazione degli enti locali appartenenti all’Ambito;
- l’Assemblea dell’Ambito territoriale Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale, con deliberazione adottata in data 27 marzo 2013, ha individuato nella Provincia di Venezia la Stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio;

- *l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- *l'articolo 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, con la possibilità di prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituisce il primo patto.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. L'oggetto della presente convenzione è la regolamentazione pattizia dello svolgimento, in modo coordinato e in forma associata, delle attività propedeutiche, strumentali e conseguenti all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale Venezia 2, con la finalità di addivenire ad un affidamento congiunto del servizio in detto Ambito.

Articolo 3

(Delega di funzioni)

1. I Comuni delegano la Provincia a svolgere le funzioni di Stazione appaltante, le altre funzioni di cui all'articolo 4, e quelle di cui all'articolo 9.

Articolo 4

(Obblighi della Provincia)

1. La Provincia di Venezia, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume il ruolo di Stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata.
2. Ai fini del comma 1, la Provincia si fa carico di acquisire dai gestori uscenti, per conto dei singoli Comuni concedenti, i dati previsti dall'art. 4 del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, secondo il formato stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. La Provincia, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, e dopo eventuali intese da acquisire con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, della presente convenzione, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni e accessi agli impianti, e comunica, entro sessanta giorni (60 gg) dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.
4. La Provincia, direttamente o con l'apporto di qualificati professionisti esterni, determina, per i Comuni che non abbiano ancora provveduto, il valore da riconoscere ai gestori uscenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226.
5. La Provincia convoca la conferenza di servizio di cui all'art. 8, comma 2, ai fini dell'esame delle osservazioni da parte dei Comuni interessati, per la determinazione finale di approvazione dei valori da porre a base di gara e per la definizione dei documenti di cui al successivo comma 7.

6. La Provincia, quale Stazione appaltante, provvederà alla preparazione e alla pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara e allo svolgimento di tutte le altre incombenze relative a detto ruolo.
7. La Provincia, al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara, predisporrà le linee guida programmatiche d'Ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nei vari Comuni, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa.
8. La Provincia, inoltre, si farà carico della gestione dell'eventuale contenzioso inerente alla gara, di norma avvalendosi dell'avvocatura provinciale.

Articolo 5
(Obblighi dei Comuni)

1. I Comuni si impegnano a svolgere, nei termini indicati al successivo comma 3, i seguenti adempimenti:
 - a) indicare alla Provincia, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Provincia stessa per tutto quanto necessario alla preparazione dei documenti di cui all'art. 4;
 - b) fornire alla Provincia informazioni, dati e documenti, in loro possesso, ivi comprese le eventuali stime già predisposte e gli accordi perfezionati sul valore del rimborso al gestore uscente, e le indicazioni per la preparazione del programma degli interventi di sviluppo, potenziamento e manutenzione delle reti sul territorio comunale, ai fini di consentire gli adempimenti della stessa Provincia di cui alla presente convenzione;

- c) prestare alla Provincia, in caso di contenzioso in sede di gara, assistenza per la parte di competenza (ad esempio, fornendo documenti, chiarimenti, osservazioni, ecc..)
2. Ciascun Comune si impegna a collaborare con la Provincia nella fase dei sopralluoghi dei concorrenti partecipanti alla gara e nella stesura delle risposte ai chiarimenti eventualmente richiesti dagli stessi concorrenti, per le informazioni in possesso del Comune, nei termini e con le modalità compatibili con lo svolgimento di dette attività.
 3. I Comuni si impegnano ad eseguire gli adempimenti di cui al presente articolo nei seguenti termini:
 - i. entro trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per l'indicazione del referente di cui al comma 1, lettera a);
 - ii. entro sei (6) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per la fornitura della documentazione di cui al comma 1, lett. b);
 - iii. entro cinque (5) giorni dalla richiesta della Provincia, per la fornitura dei dati e delle informazioni necessarie a quanto previsto alla lettera c).
 4. I Comuni si impegnano ad integrare o rettificare l'eventuale documentazione di cui al comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla richiesta della Provincia.

Articolo 6

(Comuni con concessioni in essere)

1. Le Parti prendono atto che i sotto indicati Comuni hanno stipulato nuove concessioni, in seguito a gara espletata entro il 29 giugno 2011, come consentito dall'art. 24 del decreto legislativo n. 93/2011, per la gestione del servizio di distribuzione del gas, di seguito indicate:

- a) Comune di Mogliano Veneto, contratto di concessione n. repertorio 4261-prot. n. 20302 del 15/07/2011, stipulato con Acsm – Agam Reti gas – Acqua Srl e scadenza il 01/09/2023;
 - b) Comune di Campagna Lupia, contratto di concessione n. 207 del 16/09/2011, stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il 16/09/2023;
 - c) Comune di Campolongo Maggiore, contratto di concessione n. 207 del 16/09/2011, stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il 16/09/2023;
 - d) Comune di Camponogara, contratto di concessione n. 207 del 16/09/2011, stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il 16/09/2023;
 - e) Comune di Fossò, contratto di concessione n. 207 del 16/09/2011, stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il 16/09/2023;
 - f) Comune di Marcon, contratto di concessione n. repertorio 1760 del 08/07/2011, stipulato con Serenissima Gas e scadenza il 31/08/2023;
 - g) Comune di Vigonovo, contratto di concessione n. 207 del 16/09/2011, stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il 16/09/2023;
2. I Comuni indicati al comma 1 effettueranno gli adempimenti di cui all'art. 5 della presente convenzione al fine di ricomprendere anche le loro reti di distribuzione nella gara d'ambito, con decorrenza dalla scadenza delle richiamate concessioni.

Articolo 7

(Modalità operative per la gara)

1. La Provincia espletterà la procedura di gara, ad evidenza pubblica, secondo le modalità e i criteri previsti dal richiamato decreto interministeriale n. 226 del 2011, cui integralmente le Parti rinviano.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia trasmette all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) il bando e il relativo allegato (recante i documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui all'articolo 9, comma 3, del DM n. 226/2011) e il

disciplinare tipo, con eventuale nota giustificativa degli scostamenti e dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, entro due mesi dall'acquisizione della documentazione di cui all'art. 5.

3. La Provincia procede alla pubblicazione del bando di gara trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'AEEG della comunicazione di cui al comma 2.

Articolo 8 (Rapporti tra Enti)

1. La Provincia provvederà ad informare periodicamente i Comuni dell'Ambito Venezia 2 in merito all'attività svolta in qualità di Stazione appaltante, a mezzo di report periodici, pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Provincia.
2. La Provincia, al fine di concertare quanto previsto all'art. 4, commi 5 e 7, e per altre eventuali decisioni inerenti gli adempimenti di cui alla presente convenzione, indice apposite conferenze di servizio con i Comuni. Per le decisioni della conferenza, la posizione prevalente è determinata sulla base del numero dei punti di riconsegna indicato, per ciascun Comune, nel sito web del Ministero dello sviluppo economico (http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/ambito.asp?id_ambito=71)

Articolo 9 (Funzioni di controparte del contratto di servizio)

1. La Provincia svolge anche le funzioni di controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, del richiamato decreto interministeriale n. 226 del 2011.
2. Ai fini di cui al comma 1, per coadiuvare la Provincia nella funzione di vigilanza e controllo, sarà costituito, con apposito provvedimento, su indicazione dei Comuni partecipanti, un comitato di monitoraggio,

formato da un massimo di 15 membri. Il Comitato è costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito, selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità, come previsto dall'articolo 30 dello schema di contratto di servizio, approvato con decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 10

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e durata sino alla scadenza del contratto concluso col gestore aggiudicatario, di cui allo schema tipo approvato con decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 11

(Divieto di recesso)

1. Le Parti danno atto che la presente convenzione trova fondamento in disposizioni di legge e di regolamento, da ottemperare con tempestività e che, pertanto, non è consentito il recesso nel corso di vigenza della convenzione.

Articolo 12

(Rapporti finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dalla Provincia in qualità di Stazione appaltante, le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo una-tantum previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 407/2012/R/gas, pari ad euro 120.000,00, è attribuito direttamente alla Provincia e sarà destinato alla copertura degli oneri inerenti e conseguenti alla gara e, fino a concorrenza di detto importo, anche ad eventuali spese legali.

2. Ciascun Comune si obbliga a rimborsare alla Provincia gli oneri per eventuali spese legali che non trovano copertura nell'importo di cui al comma 1. Tali oneri saranno ripartiti fra i Comuni il criterio di cui al comma 2 dell'articolo 8.
3. Con riferimento alle funzioni locali svolte dalla Provincia per specifica delega concessa dai Comuni concedenti con la presente convenzione, le Parti concordano che il corrispettivo una-tantum previsto dalla citata deliberazione dell'AEEG n. 407/2012/R/gas, in euro 480.000,00, sia attribuito alla Provincia per l'acquisizione di servizi esterni.
4. Le eventuali economie di spesa sull'importo di cui al comma 3 saranno ripartire dalla Provincia secondo la seguente formula:

1) Calcolo del rimborso forfettario per spesa sostenuta dai Comuni che hanno proceduto direttamente alla redazione della stima:

somma a disposizione	480.000 euro :
totale numero utenze Ambito (PDR)	n. 192.785
valore unitario per utenza	= 2,49 euro

valore unitario per utenza	2,49 euro *
numero utenze del Comune considerato	n.
rimborso forfettario al singolo Comune	=

Sommando i rimborsi forfettari riconosciuti a tutti i Comuni fino a concorrenza dell'importo speso, si ottiene la spesa complessiva:

→ Σ forfait per spesa Comune

2) Calcolo dell'economia (eventuale)

somma a disposizione	480.000 euro -
----------------------	----------------

spesa della Provincia	=
resto	-
spesa per forfait dei Comuni	=
Economia (2i)	euro

Il riparto dell'eventuale economia (2i) avverrà a favore dei soli Comuni che hanno effettuato la perizia con proprie risorse, fino a concorrenza dell'importo speso e documentato, se superiore al primo rimborso. L'eventuale ulteriore residua economia sarà ripartita tra tutti i Comuni dell'Ambito col sistema di cui al punto 1, a titolo di rimborso a forfait degli oneri sostenuti per supportare la procedura curata dalla Provincia.

Articolo 13

(Forma della convenzione)

1. Il presente Atto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Articolo 14

(Successione dei rapporti regolati dalla convenzione)

1. La Provincia e i Comuni prendono atto che, nel caso di soppressione dell'Ente Provincia, le funzioni ed i compiti delegati dai Comuni con la presente convenzione, saranno assunti dall'Ente che succederà nei rapporti e nelle obbligazioni della stessa Provincia.

Articolo 15

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alle norme del D.Lgs n. 267 del 2000, del D.Lgs n. 163 del 2006 recante il codice dei contratti pubblici, alle specifiche normative settoriali in materia di gas, incluse le deliberazioni e gli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle rimanenti norme che saranno emanate in materia.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta registrazione solo in caso d'uso.

Letta, approvata e sottoscritta (*digitalmente*).

La Provincia di Venezia

Il Comune di Annone Veneto

Il Comune di Brugine

Il Comune di Campagna Lupia

Il Comune di Campolongo Maggiore

Il Comune di Camponogara

Il Comune di Casale sul Sile

Il Comune di Ceggia

Il Comune di Cessalto

Il Comune di Chiarano

Il Comune di Cinto Caomaggiore

Il Comune di Concordia Sagittaria

Il Comune di Cordovado

Il Comune di Dolo

Il Comune di Fiesso d'Artico

Il Comune di Fossalta di Portogruaro

Il Comune di Fossò

Il Comune di Gruaro

Il Comune di Legnaro

Il Comune di Marcon

Il Comune di Martellago

Il Comune di Mira

Il Comune di Mirano

Il Comune di Mogliano Veneto

Il Comune di Musile di Piave

Il Comune di Noale

Il Comune di Noventa di Piave

Il Comune di Pianiga

Il Comune di Polverara

Il Comune di Portogruaro

Il Comune di Pramaggiore

Il Comune di Quarto d'Altino

Il Comune di Salzano

Il Comune di San Donà di Piave

Il Comune di San Michele al Tagliamento

Il Comune di San Stino di Livenza

Il Comune di Santa Maria di Sala

Il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco

Il Comune di Scorzè

Il Comune di Sesto al Reghena

Il Comune di Spinea

Il Comune di Stra

Il Comune di Teglio Veneto

Il Comune di Torre di Mosto

Il Comune di Vigonovo